

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D/29

L. 8.11.2000 N. 328

Comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S.Stefano di Camastra e Tusa

COMUNE DI TUSA – CAPOFILA AREA AMM.VA/CONTABILE

Determinazione nr. 344 Del 05-11-2019

OGGETTO: indizione di un RDO su MEPA – determinazione a contrarre per l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa- sostegno educativo scolastico ed extrascolastico. nell'ambito degli interventi per l'attivazione del pom inclusione 2014/2020.

CIG:80880451E1

CUP: I31E19000090007

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA/CONTABILE

Premesso che il Distretto SS D/29 ha presentato il progetto PON Inclusione di cui all'Avviso pubblico n° 3/2016 Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", che prevede l'assegnazione delle risorse agli Ambiti territoriali tramite "Bando non competitivo", per la presentazione di proposte progettuali di interventi indirizzati ai destinatari del SIA oggi REI e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Che con D.D.G. n. 392 del 12.09.2017 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali ha approvato la proposta progettuale presentata dal D/29 ammettendola al finanziamento;

Che in data è stata sottoscritta apposita convenzione n. AV3 – 2016-SIC_32;

Che con Verbale di Comitato dei Sindaci n. 3 dell'8 luglio 2019, i Sindaci di questo Distretto D/29 di Mistretta, hanno disposto la variazione del Comune capofila per la gestione del citato progetto PON Inclusione n. AV3 – 2016-SIC_32, designando il Comune di Tusa quale nuovo Comune Capofila;

Che, conseguentemente a quanto indicato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, è stata richiesta una modifica alla convenzione, procedendo alla rimodulazione delle somme e alla assegnazione di attività e relativi budget ai Comuni che hanno aderito alla convenzione;

Che in data 22/10/2019 è stata inviata, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, formale approvazione della modifica alla convenzione;

Che al comune di Tusa è stato affidato l'affidamento e la gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa. sostegno educativo scolastico ed extrascolastico- nell'ambito degli interventi per l'attivazione del PON inclusione 2014/2020;

Richiamato l'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 nel modo seguente: "omissis, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di

rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Visto l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare la gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa. sostegno educativo scolastico ed extrascolastico- nell'ambito degli interventi per l'attivazione del PON inclusione 2014/2020;
- l'oggetto del contratto è la modalità di gestione sono riportate nel capitolato speciale d'appalto;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto pertanto di stabilire che:

- è opportuno indire, per l'affidamento e la gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa. sostegno educativo scolastico ed extrascolastico- nell'ambito degli interventi per l'attivazione del PON inclusione 2014/2020, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni” tramite il mercato elettronico della P.A. (MEPA), per un importo a base di gara pari ad € 44.137,00, IVA esclusa, e con aggiudicazione in base all'articolo 95, commi 2 del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara;
- il contratto dovrà essere stipulato e perfezionato con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione,
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della commissione;

Dato atto che:

- a) l'affidamento dei servizi in oggetto non rientra nell'obbligo di contribuzione a favore dell'A.N.A.C.;
- b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico **80880451E1**
- c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;
- d) la procedura per l'aggiudicazione del contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio in oggetto trova copertura al cod. 12.04-1.03.02.99.999 del bilancio 2019;
- e) non si prevedono spese per le pubblicazioni del bando di gara;
- f) che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
- g) che ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è

Alfieri Antonietta, Responsabile dell'area Amm.va/Contabile del Comune di Tusa;

Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per l'Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto la determina sindacale n. 6 del 29.05.2019 con la quale è stata conferita la nomina di Responsabile dell'Area Amm.va - Contabile alla dipendente Alfieri Antonietta;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

1. di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite il mercato elettronico della P.A. (MEPA), per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa. sostegno educativo scolastico ed extrascolastico- nell'ambito degli interventi per l'attivazione del PON inclusione 2014/2020- importo complessivo del servizio €44.137,00, IVA esclusa;
2. di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara;
3. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della commissione;
4. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
5. di approvare gli schemi del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto.
6. di procedere alla pubblicazione del bando di gara ;
 - sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune;
 - sulla piattaforma elettronica MEPA;
7. di dare atto:
 - che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica con le modalità e nelle forme previste sul MEPA (scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso);
 - che la spesa di cui al presente atto trova copertura al cod. 12.04-1.03.02.99.999 del bilancio 2019;
 - il termine per la recezione delle offerte, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del d. Lgs 50/2016, è fissato in quindici giorni dalla data di inserimento della gara sulla piattaforma del MEPA, tenuto conto di che il servizio deve essere concluso entro il 30/06/2020;
 - che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o documentazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;
 - che non risulta sussistere alcun conflitto di interesse in capo al sottoscritto Responsabile di Area, come da ex art. 6 bis e art. 6 della L. 241/90 successivamente introdotta dalla legge 190/2012;
9. di trasmettere all'ufficio Trasparenza per l'eventuale pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale del Comune nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente;
10. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

Tusa 05.11.2019



Il Responsabile dell'area Amm.va/Contabile

Alfieri

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data 05/11/2019.....

Il Responsabile dell'Area 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO

Data 05/11/2019.....

Il Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio
	46.280,05	12.04-1.03.02.99.PP	2019

Data 05/11/2019.....

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D/29**L. 8.11.2000 N. 328****Comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S.Stefano di Camastra e Tusa****COMUNE DI TUSA – CAPOFILA****CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO****AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO- NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL PON INCLUSIONE 2014-2020, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., TRAMITE MEPA****CIG:80880451E1****CUP: I31E19000090007****ART. 1****- Oggetto-**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio Domiciliare Educativa - Sostegno educativo Scolastico ed extrascolastico, previsto nel Piano operativo Nazionale PON INCLUSIONE, nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativo al FSE(Fondo Sociale Europeo), destinato ai nuclei familiari con figli e nei quali gli adulti usufruiscono del reddito di cittadinanza ed inseriti nei tirocini formativi, residenti nel territorio del Distretto socio Sanitario D/29, comprendente i comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

ART. 2**- Destinatari -**

Possono beneficiare del servizio nuclei familiari con minori , fruitori del reddito di cittadinanza o del reddito di inclusione, i cui adulti sono inseriti nei tirocini formativi di cui al medesimo progetto PON INCLUSIONE. Il numero dei nuclei familiari interessati previsto è di 12, residenti nei Comuni facenti parte del Distretto.

ART. 3**- Modalità di svolgimento del Servizio-**

La fornitura del servizio di cui ai precedenti articoli deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) Dal presente capitolato d'oneri;
- b) Dalla legge regionale n. 7/02 e s.m.i.;
- c) Dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- d) Dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalla Circolare dell'Assessorato Regione EE. LL n. 8 del 26/06/96;
- e) Dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di contabilità generale approvato con R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;

ART. 4**- Finalità e obiettivi del servizio –**

Il Servizio di cui al presente appalto è un servizio socio-educativo rivolto ai nuclei familiari con minori in situazione di disagio socio-relazionale. Persegue obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori ed alle loro famiglie per supportare e rafforzare le capacità genitoriali, migliorare le relazioni

all'interno della famiglia, favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori nel proprio ambiente di vita ed in quello scolastico.

ART. 5

-Durata del servizio-

La durata del servizio decorrerà presumibilmente dal mese di Dicembre 2019 e, comunque dalla data del verbale di consegna ed avrà la durata di n. 28 settimane, salvo eventuale proroga. Nell'ipotesi che il progetto abbia una durata inferiore, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'importo stabilito, contraendo il monte ore lavorativo. In caso di proroga, il distretto, prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica, ai sensi dall'art. 106, co. 11 del D.Lgs 50/2016, nella misura strettamente necessaria e, comunque, per un periodo non superiore a 12 settimane, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie alla individuazione di un nuovo contraente.

ART. 6

- Attività - e - Prestazioni -

Le prestazioni, svolte nel domicilio della famiglia, dovranno essere erogate secondo quanto indicato nel piano individualizzato predisposto nell'ambito del Progetto PON, concordato con la famiglia, con gli operatori scolastici e con gli altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori. In particolare:

- Interventi educativi rivolti direttamente ai minori, in rapporto all'età, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale, i rapporti con i membri della famiglia, con il contesto socio-ambientale e con la scuola, aiutandoli nello studio. Accompagnamento educativo del minore finalizzato all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo attraverso rapporti continui con la scuola e centri di formazione professionale.
- Interventi di rafforzamento delle competenze genitoriali tramite il sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative, attraverso l'ascolto e la comprensione dei bisogni dei minori. Accompagnamento nella gestione della quotidianità.

ART. 7

- Personale -

Per le attività di cui all'art. 6 è previsto il seguente personale:

- n. 4 Educatori Familiari per n. 20 ore settimanali ciascuno per n. 28 settimane e, pertanto, per un monte ore complessivo di n. 2.240 ore.

Il personale dovrà svolgere la propria attività di concerto con i Responsabili dei servizi sociali dei comuni del Distretto. La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo e fisso le figure professionali necessarie; in caso di astensione o cessazione dal lavoro del personale assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione di quello assente. La ditta, nel caso di prolungata assenza o impedimento, dovrà sostituire il personale con altro di uguale professionalità, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla verifica dei requisiti da parte dell'ufficio distrettuale. In caso di sostituzioni temporanee per ferie o malattia, si provvederà alla sostituzione dell'operatore con altro personale, previo accordo con il RUP o suo delegato.

ART.8

-Norme di comportamento degli operatori-

Il personale, nel rispetto e in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n°196/2003, deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con i cittadini. Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta irreprensibile nei confronti dei beneficiari dell'intervento. Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni effettuate. In ogni caso il Responsabile dell'ufficio di Piano può contestare, in maniera motivata, gravi inadempienze e irregolarità commesse dagli operatori nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione.

ART. 9

Applicazione delle norme del C.C.N.L. e altre disposizioni relative al personale

La ditta deve garantire la gestione del servizio con l'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. Nel caso l'aggiudicatario utilizzi soci lavoratori è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella legge n°142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile. L'Amministrazione si riserva di effettuare azioni di verifica e di tutela dei lavoratori necessarie al fine del rispetto delle presenti disposizioni.

ART.10

Oneri a carico dell'Ufficio di Piano

Il distretto D/29 ha il compito di verificare la realizzazione degli interventi e delle attività previsti dal presente capitolato. La supervisione generale del servizio compete al Distretto D/29, il quale avrà il compito di coordinare il progetto nell'arco temporale del suo svolgimento attraverso il monitoraggio e la continua verifica sull'efficacia dello stesso, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.

ART. 11

- Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi-

La ditta assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando il Distretto SS D/29 da ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte di terzi. A tal fine deve esibire e mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio. Tale assicurazione dovrà prevedere adeguati massimali di garanzia e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto della gara, come descritti nel presente documento, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa. La Ditta dovrà comprovare, producendo copia della polizza all'ufficio di Piano prima dell'avvio del servizio di sportello, l'avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata del servizio. Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento dell'ammontare dei danni – o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

ART.12

-Costi e modalità di pagamento-

Importo totale dell'appalto: € 46.280,96 , sviluppato come segue:

N. ord.	Voce di spesa	Importo
1	Spesa per n. 4 educatori domiciliari: n. 20 ore settimanali x n. 28 settimane x n. 4 unità : n. ore 2.240,00 n. 2.240,00 ore x € 19,00 : € 42.560,00	€ 42.560,00
2	Oneri di organizzazione	€ 1.577,00
3	IVA al 5% su spesa personale e oneri	€ 2.143,95
	Sommano	€ 46.280,95

La stazione appaltante si riserva di rideterminare i costi del servizio, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, qualora, a seguito diminuzione dell'utenza, fosse necessario diminuire il personale o le ore da esso espletate.

L'offerta economica dovrà indicare il costo totale offerto per l'intero servizio, decurtato del ribasso che si intende praticare sull'importo relativo alle spese generali, stante l'incomprimibilità della spesa per il personale.

I pagamenti avverranno, previa verifica del DURC, così come previsto dalla normativa vigente, a fronte di regolare fattura. L'Ente aggiudicatario dovrà corrispondere ai lavoratori la retribuzione alle scadenze previste dal CCNL vigente.

Per il suddetto servizio l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere alla Ditta l'importo quantificato sulla base degli oneri connessi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali per gli operatori così come determinati per numero e qualifica al precedente art. 8 e per le ore lavorate (fatte salve le eventuali agevolazioni sugli oneri contributivi che verranno portati in detrazione dalla predetta somma).

Ogni 4 settimane di servizio reso potrà essere rimessa fattura. *La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura del legale rappresentante dell'ente corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali previdenziali e con allegati i fogli di presenza degli operatori vistati dal responsabile dell'ente, previa acquisizione di attestazione da parte del referente tecnico del Comune dell'effettivo svolgimento del servizio nel rispetto del presente capitolato. Allegata alla fattura dovrà essere presentata relazione sul servizio svolto.*

ART. 13

-Prescrizioni-

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere in possesso del titolo di studio e della qualifica professionale di cui all'art. 9 che dovranno essere presentati prima della sottoscrizione del contratto. La Ditta dovrà garantire l'applicazione delle condizioni normative retributive, assicurative e previdenziali secondo il C.C.N.L per le Cooperative Sociali a favore degli operatori utilizzati nel servizio, esonerando il Distretto e Comune capofila da ogni responsabilità. La Ditta dovrà effettuare il pagamento dei comprensivi mensili dovuti al personale impiegato mediante assegno non trasferibile o bonifico bancario. La Ditta inoltre si impegna a garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Distretto da ogni responsabilità.

La Ditta garantirà la sostituzione del personale assente con personale di pari qualifica senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente. In caso di assenza di un unità lavorativa non sostituita, per ogni giornata lavorativa, verrà applicata una penale di €. 50,00 giornaliera pro – capite. Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile della Cooperativa e vidimato dal Responsabile dell'Ufficio competente.

ART. 14

- Obblighi –

Sarà onere della Ditta a far pervenire mensilmente prospetto riepilogativo riportante il costo del lavoro per ogni singolo lavoratore sostenuto nel mese (nominativi dei lavoratori, ore lavorative, paga retributiva, oneri sociali sostenuti). In calce a detto prospetto, a firma del legale rappresentante, dovrà essere riportata la seguente dichiarazione: " Gli importi riportati nel presente prospetto costituiscono costi reali sostenuti per la realizzazione del Servizio Domiciliare Educativo- Sostegno educativo scolastico ed extrascolastico, e regolarmente iscritto nella contabilità tenuta ai sensi delle vigenti leggi". Al suddetto prospetto debbono essere allegati:

- Busta paga quietanzata dai lavoratori utilizzati nel servizio per il periodo cui corrisponde l'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione comunale.
- Libro paga e matricola.

ART.15

- Clausola sociale -

Ciascun concorrente dovrà impegnarsi, già in sede di gara, in caso di aggiudicazione, a reperire prioritariamente e ove possibile, operatori locali, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione.

ART. 16
- Responsabilità -

Il Distretto e, per esso, il Comune capofila viene sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento del suddetto servizio da parte degli operatori. Sono pertanto ad esclusivo carico dell'ente o di eventuali società di assicurazioni i danni provocati durante le prestazioni. Più specificatamente, in nessun caso il Distretto e Comune capofila potranno essere chiamati a rispondere direttamente per compensi ad operatori, per danni subiti da quest'ultimi o dalla Ditta, per danni reclamati da terzi e per qualsiasi altra ragione connessa con l'organizzazione e la gestione del servizio in questione.

ART. 17
- Recesso del Contratto -

Il Distretto si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di accertate gravi inadempienze il Distretto contesterà per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 10 giorni dalla contestazione senza che la Ditta provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, il Distretto ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia senza per ciò nulla corrispondere all'Ente, a titolo di penale, oltre agli importi descritti nelle fatture.

ART. 18
- Controllo e verifica dei risultati -

Sul servizio svolto della Ditta sono riconosciute al Distretto ampie facoltà di controllo in merito:

- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti del personale. Nel caso di inottemperanza il Distretto, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha la facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo delle fatture non ancora liquidate con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative. La Ditta non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione né avrà titolo nel richiedere alcun risarcimento.
- all'adempimento puntuale e preciso di quanto previsto dagli articoli precedenti.

ART. 19
- Penalità -

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e fermi restando i casi che determinano la risoluzione del contratto, è soggetto a penalità quando:

- ✓ si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- ✓ non utilizza personale in possesso delle qualifiche richieste dal progetto;
- ✓ assicura una presenza di operatori inferiore a quella prevista nel presente capitolato;
- ✓ effettua in ritardo gli adempimenti prescritti dall'Amministrazione aggiudicante nel caso di invito al miglioramento ed alle eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- ✓ non ottempera puntualmente alle prescrizioni contrattuali;
- ✓ modifica, senza autorizzazione dell'Ente appaltante, il progetto in questione;
- ✓ non realizza le prestazioni aggiuntive presentate in sede di gara e per cui ha avuto attribuito un punteggio;
- ✓ nei casi previsti dal presente capitolato.

Verrà applicata una penale pari ad 1/30° del compenso globale mensile, al netto dell'IVA, per ogni inadempienza contestata in ordine a quanto precede. Le penalità sono notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare della penalità è detratto dall'importo mensile dovuto all'aggiudicatario il mese successivo all'inadempienza. Mancando i crediti, la penalità verrà addebitata sulla cauzione.

ART. 20

- Cauzione -

A garanzia delle obbligazioni che saranno assunte mediante la stipula della convenzione l'aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di I.V.A. da costituire nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 21

- Spese Contrattuali -

Sono a carico della Ditta aggiudicatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle relative alla sua registrazione.

ART. 22

-Divieto di trasferimento del contratto-

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente, a pena nullità.
E' fatto divieto assoluto di subappalto.

ART. 23

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
Per eventuali controversie attinenti l'esecuzione del contratto d'appalto sarà competente il Foro di Patti.

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile

.....

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D/29

L. 8.11.2000 N. 328

Comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S.Stefano di Camastra e Tusa

COMUNE DI TUSA - CAPOFILA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 E.SS.MM.II., TRAMITE MEPA - per **L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL PON INCLUSIONE 2014-2020**

Criterio di aggiudicazione: *offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016*

CIG: 80880451E1 - CUP:I31E19000090007

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Tusa in qualità di Comune capofila del Distretto Socio - Sanitario n.29 di Mistretta per quanto riguarda il PON INCLUSIONE 2014 - 2020;

P.IVA: 00523990836

Indirizzo: Via Alesina, 36 - 98079 Tusa (ME)

Telefono: 0921 - 330405

Sito internet: www.comunetusa.gov.it

Email: ufficioprotocollo@comunetusa.gov.it

PEC: comuneditusa@pec.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'affidamento del Servizio Domiciliare Educativo - Sostegno educativo Scolastico ed extrascolastico, previsto nel Piano operativo Nazionale PON INCLUSIONE, a titolarità del Ministero del Lavoro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche sociali, nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativo al FSE (Fondo Sociale Europeo), destinato ai nuclei familiari con figli ed in cui gli adulti usufruiscono del reddito di cittadinanza ed inseriti nei tirocini formativi.

Le attività previste sono quelle elencate e meglio dettagliate nel CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Allegato 1);

3.PROCEDURA DI GARA

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii, mediante ricorso al Mepa e secondo le procedure ivi previste, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare sulla base di una pluralità di elementi indicati nel presente documento, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Per l'aggiudicazione della gestione del servizio saranno presi in esame due elementi di valutazione e i punteggi conseguiti in base ai punteggi massimi ad essi attribuiti sono:

a) offerta economica: max punti 10/100;

b) progetto tecnico (suddiviso in sub elementi): max punti 90/100.

4.LUOGO, DURATA, IMPORTO :

1. **Luogo di esecuzione del servizio:** tutto il territorio del D.S.S. n.29 composto dai comuni di: Mistretta, Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Tusa e S.Stefano di Camastra.

2. **Durata dell'appalto:** l'appalto decorre a far data dal verbale di consegna, indicativamente dal mese di Dicembre 2019, e si concluderà nel Giugno 2020. il Distretto, in caso di disponibilità di ulteriori fondi e prima della scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica, ai sensi dall'art. 106, co. 11 del D.Lgs 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie alla individuazione di un nuovo contraente, comunque non superiore a mesi 4.
L'eventuale proroga tecnica sarà comunque subordinata alla valutazione positiva in merito alla qualità del servizio reso, alla convenienza per l'amministrazione e al rispetto da parte dell'ente gestore del CCNL di riferimento.

Importo complessivo del servizio: € 44.137,00 IVA esclusa.

5. FONTI DI FINANZIAMENTO

Per il progetto saranno messe a disposizione esclusivamente risorse del PON Inclusionione erogate conformemente alle prescrizioni dell'ADG Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. DOCUMENTI

Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma telematica MePa e nel sito del Comune Capofila www.comunetusa.gov.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti.

7. SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati sul MePa per il bando "Servizi Sociali". Sono ammessi a partecipare anche organismi appositamente e temporaneamente raggruppati o che intendano raggrupparsi. In tal caso, i documenti e le dichiarazioni richieste devono essere prodotte, a pena di esclusione, da ciascuna impresa associata o consorziata. E' fatto divieto, a norma dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle imprese consorziate, per le quali il consorzio concorre, di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di abilitazione MePa e di quelli sottoelencati:

- a) **Requisiti di idoneità professionale**
 - a1) iscrizione alla CCIAA della provincia in cui la ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per le attività oggetto dell'appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con le relative motivazione e copia dell'atto costitutivo e dello Statuto in copia conforme all'originale dai quali si possa evincere che il servizio oggetto dell'appalto rientra tra le finalità del soggetto concorrente, nonché i titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo;
 - a2) iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. 22/1986, per la sezione minori o in altro albo analogo se trattasi di concorrente di altra regione.
- b) **Requisiti generali**

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
- c) **Requisiti di carattere economico-finanziario: capacità economica e finanziari**
 - c1) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che il fatturato globale di impresa relativo all'ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018) sia pari, almeno, all'importo complessivo del servizio, IVA esclusa, vale a dire non inferiore ad € 44.137,00;

d) Requisiti tecnici

d1) Esecuzione nel triennio antecedente la data di invio dell'invito, di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura (assistenza domiciliare educativa), da dimostrare mediante presentazione di apposito elenco dei servizi resi con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi; il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso e deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio (costituito o da costituire).

d2) possesso del sistema di gestione per la qualità - certificato UNI EN ISO – rilasciato da competente ente di accreditamento; **la mancanza di tale certificazione non costituisce motivo di esclusione;**

AVVALIMENTO: In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, fornendo, pena l'esclusione, in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista dal comma 1 del suddetto art. 89 del Codice; il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare una garanzia pari al 2% del prezzo stimato dell'appalto (art. 93, co. 1 D.Lgs 50/2016) in uno dei seguenti modi:

- Cauzione, costituita a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- Fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 58/1998.

Il documento sarà restituito ai soggetti non risultati aggiudicatari, mentre il documento dell'aggiudicatario sarà trattenuto sino alla costituzione della cauzione definitiva.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, pena l'esclusione, dalla dichiarazione dell'istituto bancario o dalla compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante. Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, inoltre, pena l'esclusione dalla gara:

- Validità per almeno 180 gg. successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- Operatività entro 15 gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del D.Lgs 50/2016, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; La Cauzione definitiva può essere costituita in uno dei modi previsti dalla L. 348/1982.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva è svincolata al termine del contratto, previa attestazione da parte della stazione appaltante, circa il regolare svolgimento dello stesso e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I partecipanti alla gara devono inviare, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma MePa, pena l'esclusione, tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed economica e precisamente:

“A – Documentazione Amministrativa”

“B – Offerta Tecnica”

“C – Offerta economica”

BUSTA A) – “Documentazione amministrativa”:

Il concorrente dovrà inviare, tramite la Piattaforma MePa, la documentazione di seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:

1. Domanda di partecipazione alla procedura di RDO (richiesta di offerta) e connesse dichiarazioni richieste all'offerente ai fini dell'ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, pena l'esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda, come da modulo allegato alla presente, è redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1,2,4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e precisamente:

A1) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Si segnalano che:

- La suddetta dichiarazione, a norma del comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RDO, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta eventualmente sanzionata (art. 80, co. 3 D.Lgs 50/2016); a tal fine il concorrente indica l'esistenza di tali soggetti.
- Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o affittuario.

A2) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

A3) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. *Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

A4) di non incorrere in nessuna delle seguenti cause di esclusione previste dall'art. 80, co. 5 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare:

a) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

c) di non avere commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, né omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ;

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) l'inesistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) di non aver presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

g) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,

ovvero,

che alla data di invio del presente invito è decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e che la stessa è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di non esservi obbligato avendo un numero di dipendenti inferiore a 15(quindici);

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

ovvero

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

ovvero

di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con _____ (specificare l'operatore economico o gli operatori economici e di avere formulato autonomamente l'offerta

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente l'offerta.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

A5) Ai sensi della L. 190/2012, di non avere concluso rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Amministrazione, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli e di richiedere direttamente ai sensi del D.P.R. 445/2000 la documentazione relativa alle dichiarazioni rese.

BUSTA B) – Offerta tecnica

L'offerta tecnica è costituita da una relazione contenente la descrizione dettagliata degli elementi valutativi di cui alla presente lettera di invito, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- Proposta progettuale di miglioramento del servizio;
- Dotazione di strumenti e mezzi di lavoro forniti al personale per un migliore espletamento del servizio;
- Documentazione tecnica inerente servizi resi in ambito sociali e in progetti di A.D.E.;

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da un suo procuratore; nel caso di partecipante costituito da consorzio o raggruppamento temporaneo, non formalmente costituiti, la suddetta documentazione dovrà, a pena di esclusione essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

BUSTA C – Offerta economica

Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica indicando il costo totale offerto per l'intero servizio del servizio, decurtato del ribasso percentuale che intende praticare sull'importo soggetto a ribasso, e relativo alle spese per attività gestionale.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da un suo procuratore; nel caso di partecipante costituito da consorzio o raggruppamento temporaneo, non formalmente costituiti, la stessa dovrà, a pena di esclusione essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Ai fini del calcolo delle offerte anomale, considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà ai sensi dell'art. 97 co.3 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, in sede di offerta economica, il concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il termine di validità dell'offerta è stabilito come da previsione dell'art. 32, co. 4 del d.lgs 50/2016.

La mancanza dei documenti sopradescritti, per i quali si fa espresso riferimento "a pena di esclusione" provocherà la non ammissibilità dell'offerente che non ha inserito il relativo documento. Per tutti gli altri documenti ritenuti formali, ai sensi dell'art 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, la relativa mancanza potrà esser sanata ai sensi del medesimo articolo tramite una richiesta della stazione appaltante da evadere

entro 05 giorni da parte dell'operatore con il contestuale pagamento di una sanzione pari allo 0,3% dell'importo su base contrattuale.

La mancanza di un'offerta tecnica o economica non potrà esser sanata e neppure integrata.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016, individuata secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

A) - Offerta tecnica.....punti 90/100;

B) - Offerta economicapunti 10/100;

Gli elementi qualitativi dell'offerta e i relativi punteggi sono quelli di seguito specificati.

- Elementi Qualitativi dell'offerta Tecnica – Punteggio

I punteggi (max 90/100) saranno attribuiti sulla base della relazione tecnico-organizzativa presentata dal concorrente con riferimento agli elementi appresso indicati:

OFFERTA TECNICA

A) PROPOSTA PROGETTUALE DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO (MAX 36 PUNTI)

Saranno attribuiti:

a1) max 24 (ventiquattro) punti per proposte migliorative dell'organizzazione e gestione del servizio facendo riferimento a come si intendono attuare le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 4 del Capitolato d'oneri. Saranno prese in considerazione solo proposte migliorative funzionali al servizio oggetto della gara. Verrà attribuito a 0 ad 6 punti per ogni proposta.

A2) max 12 (dodici) punti per personale aggiuntivo a carico della ditta con esperienza certificata in progetti A.D.E. e senza alcun onere a carico del Distretto. Saranno attribuiti 2 punti per ogni singola figura inserita.

Ogni singola proposta dovrà essere descritta con precisione, indicando il numero di operatori qualificati nell'attività che si intende svolgere e che l'ente aggiudicatario utilizzerà in più rispetto a quelli previsti dal progetto senza alcun onere aggiuntivo da parte della amministrazione comunale. Verranno valutate solo ed esclusivamente le proposte, nelle quali siano dettagliati i tempi, le ore e le modalità di utilizzo del personale aggiuntivo.

Saranno valutate solo le proposte che siano funzionali e congrue allo svolgimento del servizio nonché concretamente fattibili.

B) PROPOSTE DI STRUMENTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO (MAX 6 PUNTI)

b1) max 6 (sei) punti per eventuali proposte di risorse, mezzi ed attrezzature messe a disposizione dalla ditta, senza ulteriore spesa per il Distretto, e finalizzati a migliorare il servizio e le proposte non dovranno superare il numero di 3. Non verranno valutati strumenti, attrezzature e risorse aggiuntive (anche professionali) necessarie per lo svolgimento di attività di cui al precedente punto a) già valutate positivamente con attribuzione di punteggio.

In sede di gara, ad ogni singola proposta verranno attribuiti da 0 a 2 punti.

Ogni singola proposta dovrà essere descritta con precisione.

C) DOCUMENTAZIONE TECNICA (MAX 48 PUNTI)

c1) max 18 (diciotto) punti relativamente all'esperienza maturata dalla ditta per la gestione di servizi prestati a favore sia di anziani, sia di disabili (minori e adulti) negli ultimi tre anni (2016-2017-

2018). La suddetta esperienza può essere certificata attraverso una Dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o tramite esibizione di certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ente pubblico presso il quale è stato svolto o è in essere il servizio

Il suddetto punteggio viene attribuito come segue:

- per ogni anno di servizio o frazione pari o superiore a mesi 8 per servizi rivolti ad anziani = pt. 3 fino ad un max di 9;
- per ogni anno di servizio o frazione pari o superiore a mesi 8 per servizi rivolti a disabili minori o adulti = pt. 3 fino ad un max di 9;

Le frazioni inferiori a 8 mesi non saranno prese in considerazione e, conseguentemente, non saranno cumulabili.

c2) max 18 (diciotto) punti relativamente all'esperienza maturata dalla Ditta per la gestione di servizi identici a quello oggetto della gara (**Affidamento Servizi di Assistenza Domiciliare Educativa**). La suddetta esperienza può essere certificata attraverso una Dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o tramite esibizione di certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ente pubblico presso il quale è stato svolto o è in essere il servizio.

Per ogni progetto gestito = pt. 6

c3) max 4 (quattro) punti per l'impiego di operatori con le qualifiche richieste che abbiano prestato almeno un anno di servizio in progetti di Assistenza Domiciliare Educativa negli anni 2016-2017-2018. Gli anni di servizio devono essere documentati mediante dichiarazione di responsabilità rilasciata dal datore di lavoro attestane l'iscrizione dell'operatore interessato nei propri libri paga e matricola nonché il periodo di servizio.

Per ogni operatore = pt. 1,00

Il personale indicato che ha consentito l'attribuzione di punteggio dovrà essere mantenuto per tutta la durata del servizio in convenzione, fatti salvi casi di dimostrata impossibilità a continuare la propria prestazione lavorativa.

c4) max 8 (otto) punti per certificazione di qualità (**UNI EN ISO 9001, 9002, 2001 ETC.**)

Punti 3 per una o più certificazione di qualità generica in ambito socio-assistenziale

Punti 5 per una o più certificazione di qualità specifica assistenza **minori**.

OFFERTA ECONOMICA

Valutazione offerta economica (MAX 10 PUNTI)

I punteggi economici saranno attribuiti automaticamente dal sistema secondo la formula di calcolo lineare alla migliore offerta (interdipendente), di seguito riportata:

Al ribasso (in funzione del prezzo):
$$PE_{max} \times \frac{BA-P}{BA-P_{min}}$$

Dove:

PE_{max}: massimo punteggio attribuibile

BA: Prezzo a base d'asta

P: Prezzo/valore offerto dal concorrente

P_{min}: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da apposita Commissione, nominata dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

12. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno fissato per la gara, la commissione giudicatrice, procederà in seduta pubblica, attraverso la piattaforma MePa, allo svolgimento delle seguenti attività:

- Verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute;
- Verifica della presenza delle tre buste richieste;
- Verifica della presenza, in ciascuna "BUSTA A- Documentazione amministrativa" della documentazione richiesta.

Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procederà all'apertura della "BUSTA A – Offerta amministrativa" di ciascun partecipante, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

Successivamente, in forma riservata, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi parziali, secondo quanto di seguito previsto.

E' stabilita una soglia minima di idoneità tecnica **non inferiore a 50/90 punti**, nel senso che i concorrenti le cui offerte tecniche non raggiungeranno la suddetta soglia non saranno ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica e, quindi, saranno esclusi.

Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti ed all'apertura delle offerte economiche, contenute nella "BUSTA C- Offerta economica", di ciascun concorrente, con l'attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri previsti nel disciplinare d'incarico.

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Nella stessa seduta si procederà, sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica, alla formulazione della graduatoria e alla conseguente aggiudicazione provvisoria, salvo verifica offerte anomale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di parità dei punteggi per prezzo e valutazione, si procederà a sorteggio.

La data di tale seduta sarà comunicata attraverso il portale MePa ovvero a mezzo PEC.

13. DEFINIZIONE ADEMPIMENTI E RAPPORTI CONTRATTUALI

Con apposito provvedimento del responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile del Comune di Tusa-Capofila- verrà disposta, sulla base delle risultanze di gara, l'aggiudicazione provvisoria del servizio al soggetto dichiarato vincitore.

L'affidamento definitivo resta subordinato alla verifica positiva delle dichiarazioni rese, nonché alla acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in fase di richiesta da parte della ditta di essere ammessa a partecipare alla gara.

Qualora i riscontri abbiano esito negativo e le anomalie riscontrate non siano sanabili, la realizzazione del progetto sarà affidata al concorrente che segue in graduatoria e così di seguito.

Accertata l'inesistenza di motivi ostativi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e seguito costituzione della cauzione definitiva, come sopra definita, si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto/convenzione con l'affidatario.

In caso di rifiuto e/o mancata sottoscrizione, il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria e così di seguito.

Le spese contrattuali sono a carico della Ditta affidataria.

L'affidamento definitivo del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

L'affidatario assumerà in proprio e totalmente, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, ogni responsabilità per eventi di danno o pericolo derivanti da azioni, omissioni, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, norme e regolamenti, posti in essere dagli operatori in servizio presso la ditta, che possano cagionare danni a terzi o all'Amministrazione. Il medesimo affidatario, pertanto, dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di un'adeguata assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un importo assicurato non inferiore ai minimi previsti dalla legge.

14. TRATTAMENTO DATI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 il Comune di Tusa fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tusa che ha sede in Via Alesina 36, Tusa (ME).

2. *(Finalità del trattamento)* I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Tusa per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

3. *(Natura del conferimento)* Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Tusa in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare la convenzione.

4. *(Dati sensibili e giudiziari)* Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

5. *(Modalità del trattamento dei dati)* Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Tusa in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

6. *(Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati)* I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Tusa che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati all'Autorità Giudiziaria in caso di richiesta.
- in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comunetusa.gov.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

7. *(Conservazione dei dati)* I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già indicate, per tutta la durata della prestazione contrattuale. Dopo saranno conservati presso l'archivio del Comune, con accesso riservato, illimitatamente.

8. (*Diritti dell'interessato*) L'interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). Trattandosi di dati trattati per finalità istituzionali non è possibile chiederne: la revoca, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima se non alla scadenza del termine di cui sopra di liceità di utilizzo.

Non è applicabile la portabilità dei dati ai trattamenti per finalità pubbliche.

9. (*conseguenze*) In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile concludere il contratto e se già concluso proseguirne l'esecuzione. Si rappresenta, altresì, che anche i dati patrimoniali e reddituali richiesti sono dati obbligatori ex lege.

10. (*ulteriore trattamento*) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 2, sarà fornita nuova informativa.

Nomina Responsabile esterno

Poiché l'attività oggetto del presente bando comporta il trattamento di dati personali, in sede di stipula del contratto l'aggiudicatario sarà nominato responsabile (esterno) del trattamento, disciplinando altresì il rapporto di "responsabilità" ai sensi di quanto previsto all'art. 28 del Reg. UE679/2016.

15.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Rag. Antonietta Alfieri- tel. 0921/300038-mail: antoniettaalfieriomunetusa.gov.it.

16.INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il seguente numero telefonico 0921330405/526

17.ALLEGATI

- Allegato 1 – Capitolato speciale d'appalto
- Allegato 2 – Istanza di partecipazione
- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva
- Allegato 4 – Protocollo di legalità

Avvertenze

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, nonché di sospenderla e/o di posticiparne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

Si riserva, altresì, di non affidare il servizio ovvero di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

TUSA , addì _____

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile
